

3 - I miei diritti dopo il processo

A. Ho il diritto di presentare ricorso contro la sentenza?

Sì, in linea generale - salve le eccezioni previste dalla legge (cfr. art. 593 c.p.p.) - contro le sentenze di condanna può essere presentato atto di appello; contro le sentenze di primo grado appellabili, in alternativa, può essere proposto direttamente ricorso per Cassazione.

B. Quali altre possibilità di ricorso ho?

Contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili - oltre che nei casi previsti da particolari disposizioni - può essere proposto ricorso per Cassazione per i motivi previsti dalla legge (v. art. 606 c.p.p.).

C. Quali sono le conseguenze di una condanna?

i. Casellario giudiziario

In generale, nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto - tra l'altro - i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi.

v. Esecuzione della sentenza, trasferimento dei detenuti, sospensione condizionale e sanzioni sostitutive

Sospensione condizionale della pena: in linea generale, nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e raggugliata a norma di legge, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione; limiti di pena più alti sono previsti per i minorenni e per i maggiorenni infra-ventunenni (rispettivamente, tre anni e due anni e sei mesi).

Sanzioni sostitutive: ai sensi dell'art. 53 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, il Giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

Esecuzione della pena: in generale - salvo che si tratti di soggetto che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovi in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva - l'esecuzione della pena detentiva - anche costituente residuo di maggior pena - non superiore a quattro anni e non inflitta in relazione a determinati gravi reati - indicati dall'art. 656, comma 9 lett. a), c.p.p. e dall'art. 4bis Legge 354/1975 - viene sospesa dal Pubblico Ministero, con apposito decreto notificato al condannato e al suo difensore, contenente, tra l'altro, l'avviso che può essere presentata, nei termini di legge, istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione carceraria ordinaria; in ordine all'istanza di misura alternativa eventualmente presentata provvede la Magistratura di Sorveglianza.

Trasferimento dei detenuti: si applicano al riguardo le disposizioni dettate con il Decreto Legislativo 7.9.2010 n.16 - adottato in conformità alla Legge-delega 7.7.2009 n.88 (Legge comunitaria 2008) - per conformare il diritto interno

alla Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio dell'Unione Europea, datata 27 novembre 2008 (relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea) ovvero le disposizioni dei Trattati internazionali bilaterali stipulati dall'Italia *in subjecta materia*.

■ Ultimo aggiornamento: 13/01/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.